

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA COLLETTIVA ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA.

1 Premessa. Le iniziative sono organizzate dalla Camera di Commercio di Lucca anche in sinergia con altri Enti ed Istituzioni locali, nell'ambito delle azioni di promozione e sviluppo dell'economia provinciale.

2 Condizioni di partecipazione. Sono ammesse a partecipare alle manifestazioni fieristiche, le imprese aventi sede legale e/o operativa in provincia di Lucca, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano dichiarato la data di inizio ed il tipo di attività svolta e loro associazioni.

Non sono ammesse le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale, quelle a carico delle quali risultino protesti cambiari o procedure concorsuali e quelle che abbiano pendenze nei confronti della Camera di Commercio e di Lucca Promos.

La Camera di Commercio si riserva di accettare le domande e di fissare limiti sull'assegnazione della superficie espositiva in base a criteri che verranno comunicati nelle circolari informative diffuse in occasione di ogni singola iniziativa.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di annullare l'iniziativa qualora, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione, non sia pervenuto un numero di adesioni tale da consentire un'adeguata rappresentanza.

Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili questi saranno assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo, stabilito dal protocollo camerale.

Eventuali postazioni con due o più lati liberi sono assegnate a chi ne ha fatto specifica richiesta sulla scheda di adesione barrando l'apposita casella, in base all'ordine di arrivo delle domande complete di tutta la documentazione prevista, per il quale fa fede la data del protocollo camerale.

La partecipazione implica, da parte delle aziende, l'obbligo di osservanza e accettazione del presente documento e delle eventuali circolari informative.

3 Domanda di ammissione. L'adesione alle iniziative avviene tramite la domanda di ammissione. Il modulo, disponibile sul sito camerale, deve essere restituito, compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'azienda unitamente a documento di identità in corso di validità, alle presenti condizioni di partecipazione timbrate e firmate e al modello de minimis entro i termini indicati.

4 Quota di partecipazione. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'impresa si impegna a versare la quota di partecipazione all'iniziativa entro i termini e con le modalità indicate dall'Ente camerale pena l'esclusione dalla manifestazione.

5 Rinunce. Eventuali rinunce devono essere comunicate all'Ente camerale, mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di protocollo della domanda di ammissione. La comunicazione di rinuncia si considera effettuata nella data apposta dall'ufficio postale nel caso di invio tramite raccomandata. Trascorso detto termine, l'azienda è tenuta al pagamento del costo dello stand addebitato dall'ente fiera per lo spazio prenotato.

6 Allestimento dell'area. La sistemazione dei prodotti e degli arredi nello stand è a cura dell'azienda nel rispetto dei tempi, delle regole fissate dagli Enti organizzatori e delle norme di sicurezza vigenti. L'azienda deve anche assicurare la presenza di proprio personale nello stand, negli orari di apertura al pubblico.

7 Adempimenti. Per la vendita, la manipolazione, la somministrazione e la degustazione di prodotti alimentari e bevande, le imprese partecipanti all'iniziativa dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Ente camerale qualora, in sede di controlli, emergano irregolarità in relazione ad ogni adempimento a carico delle aziende. Gli Uffici camerali provvederanno a comunicare le indicazioni fornite dall'ente fiera in ordine alle formalità da ottemperare.

8 Aiuti di Stato. L'intervento è erogato in Regime de Minimis; gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco dei tre esercizi fiscali sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

L'impresa si impegna ad adempiere alla normativa in materia di aiuti di Stato in base alle indicazioni fornite dall'Ente, inoltrando, contestualmente all'invio della domanda il modello "De Minimis" e la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

9 Rinvio regolamento generale. Per gli aspetti tecnico-organizzativi non compresi in questo regolamento si rinvia al Regolamento Generale e alle circolari informative predisposte da Firenze Fiera per la manifestazione 80° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato.

Data

Per accettazione

L'azienda

Timbro e firma